



TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA PROMISCUA

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N. RG. 20 -1/23;

visto il ricorso depositato da Ciccone Marisa (C.F. CCCMRS75D70Z404A), nata a Parma Ohio (Stati Uniti) il 30.4.1975, residente in Macchiagodena (IS) alla via Santo Janni snc, difesa e rappresentata dall'avv. Lucia Marina Rivellino, presso il cui studio in Isernia alla Via Umbria n. 179 è elettivamente domiciliata, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Stefania Di Lollo, con studio in Campobasso alla via Nobile n. 39;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

ritenuto che l'istante è qualificabile come consumatrice ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che l'odierna ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 67 CCII, nonché la relazione dell'OCC di cui all'art. 68 CCII, alla quale deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 29.891,39, non dispone di alcun patrimonio immobiliare né mobiliare, potendo ricondurre pertanto la solvibilità dell'istante al solo reddito percepito dalla medesima, rappresentato dallo stipendio mensile netto pari ad € 615,00 per l'attività di lavoro subordinato part - time presso 2D Consulting s.r.l.s. con la qualifica di impiegata, a cui va aggiunto il reddito da lavoro dipendente del coniuge Sig. Carlucci Mauro, il quale percepisce uno stipendio mensile netto pari ad € 876,00 circa, potendo contare il nucleo familiare della debitrice, composto dalla stessa, dal coniuge e dalla loro figlia minorenni, su un complessivo reddito mensile netto pari ad € 1.491,00;

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, la debitrice, ha stipulato tre contratti di finanziamento, due con Findomestic Banca spa e uno con Santander Consumer Bank, per l'acquisto dell'auto e, in generale, per soddisfare le esigenze del nucleo familiare, i quali sono stati poi ceduti rispettivamente alla IFIS NPL Investing S.p.A., ad oggi titolare del credito residuo derivante dai due finanziamenti accessi con la Findomestic pari ad € 13.353,00, e alla IFIS S.p.A., titolare del credito residuo derivante dal finanziamento acceso con Santander Consumer Bank pari ad € 16.538,39, che l'istante non è più riuscita ad onorare a causa di vicissitudini lavorative e finanziarie del

nucleo familiare, le quali hanno determinato un'oggettiva impossibilità di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via di un'inadeguata capacità reddituale sopravvenuta;

considerato poi, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, l'odierna ricorrente, allo stato attuale, dispone di entrate non sufficienti a pagare le rate mensili dei finanziamenti, tenuto conto delle spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali del nucleo familiare, le quali ammontano ad € 1.400, a fronte di un complessivo reddito mensile netto pari a € 1.491.00, ivi compreso il reddito mensile del coniuge della debitrice;

rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevata la non ricorrenza delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII in capo alla debitrice, come attestato dal professionista OCC;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel soddisfacimento, mediante un unico pagamento al momento dell'omologa del piano, delle spese prededucibili per l'importo totale pari ad € 500,00, e del creditore Banca Ifis S.p.A., e per essa la IFIS NPL Investing S.p.A. (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.), avente natura chirografaria, titolare di un credito complessivo pari ad € 29.891,39, nella misura del 10,04% circa, per un importo totale pari ad € 3.000,00 da pagare al momento dell'omologa del piano, con l'intervento della madre della debitrice, Sig.ra Palermo Giovannina, la quale, facendo conto di sue personali disponibilità, intende intervenire nel piano in qualità di garante, e verserebbe la somma di € 3.000,00 a chiusura con stralcio del maggior debito della figlia e degli oneri di giustizia;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

ritenuto, condividendo le osservazioni dell'OCC, che la proposta presentata dall'istante è sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, non essendo l'istante titolare di alcun patrimonio immobiliare né mobiliare;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCII;

DICHIARA APERTA

la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

DISPONE

-la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

Ai creditori un termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n.

82/2005, all'indirizzo indicato nella comunicazione, la dichiarazione di adesione ovvero eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti.

DISPONE

Che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Letto l'art. 70 comma 4° CCII

DISPONE

Su richiesta della ricorrente, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatrice nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente Ciccone Marisa ut supra elettivamente domiciliata, al difensore avv. Lucia Marina Rivellino, all'OCC dott.ssa Stefania Di Lollo;
- per la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia il 12.06.2023

Il Giudice
dott.ssa Michela Sapio



Depositato in Cancelleria
il 12 GIU. 2023
IL CANCELLIERE ESPERTO
(Angela Natale)